

ESTRATTO DAL VERBALE OPERAZIONI ASSEMBLEA DEL 28.10.2020

Premesso che con mail in data 21-10-2020 è stata convocata l'assemblea ordinaria da tenersi martedì 27 ottobre alle ore 8, e in seconda convocazione per mercoledì 28 ottobre 2020 ore 16, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno : 1. ... omissis ...
6. Modifica allo statuto ai fini dell'iscrizione nel registro delle Associazioni di Promozione Sociale

Il Presidente pone in discussione il punto 6 all'ordine del giorno ponendo in discussione la seguente delibera **APPROVARE lo Statuto dell'Associazione come riportato nell'allegato**
Il presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore di cui al DLgs 03-07-2017 che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione con la dicitura APS (Associazione di promozione Sociale) per poter restare nell'ambito dell'associazionismo.

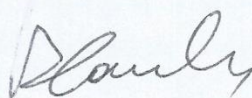
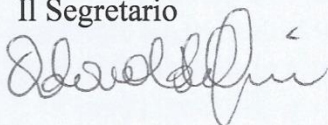
Precisa inoltre che l'assemblea odierna è tenuta anche ai sensi dell'art.101 del DLgs 3 luglio 2017, n.117 come modificato dall'art.35, comma 1, D.L. 18/2020.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5 del DLgs 03-07-2017 nel nuovo statuto pertanto si provvede a **INTEGRAZIONE DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE CHE PASSA DA "CULTURE E LETTURE" A "CULTURE E LETTURE APS"**

APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO STATUTO SOCIALE MODIFICATO ED INTEGRATO SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117.

Il Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà agli adempimenti presso l'Agenzia delle Entrate nei modi e termini di legge. Dopo dibattito svolto tra i soci la delibera viene approvata all'unanimità dei votanti **con 35 voti favorevoli** su 67 soci aventi diritto iscritti nel libro dei soci 2020, ed 1 astenuto come dal seguente prospetto: **Voti favorevoli 35, Voti contrari 0, Voti astenuti 1... omissis ...**

Si provvede dunque a redigere il seguente verbale che viene così sottoscritto
Il Segretario Il Presidente



ALLEGATO : STATUTO Associazione "CULTURE E LETTURE APS"

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **"CULTURE E LETTURE APS"** che assume la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale. L'Associazione ha sede legale in Via Maria Pacifico, 27 nel comune di Benevento (Bn). Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3 (Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o a favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, ai sensi dell'art 5 del D. Lgs 117/2017, sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa come giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere, collaborare con enti, biblioteche, associazioni e altri soggetti pubblici e privati che intendono sviluppare iniziative analoghe a quelle proprie dell'Associazione;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale come tavole rotonde, convegni, incontri, conferenze, mostre, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali.

L'Associazione svolge inoltre ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Tutte le attività saranno comunque orientate a promuovere, sviluppare e perseguire il più ampio avanzamento culturale dei propri associati e delle comunità di appartenenza.

L'associazione svolgerà attività nel campo della cultura in generale, dell'aggregazione sociale, dei temi di carattere sociale, della lettura, della letteratura, dei beni culturali, del teatro, dell'ambiente, della musica, dell'arte, dello spettacolo.

Le attività di cui al precedente comma o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 4 Ammissione ed esclusione

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato entro 30 giorni dalla richiesta e dietro versamento della quota sociale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per: a. recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo; b. per morosità superiore a tre mesi nel versamento della quota associativa

per l'anno in corso; c. per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo; d. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 5 Diritti e doveri degli associati

I soci dell'Associazione hanno il diritto di: a. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, purché maggiorenni; b. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; c. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017; d. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali; e. votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale;

e il dovere di: a. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; b. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; c. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 6 Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione: Assemblea dei soci; Consiglio Direttivo; Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Tutte le riunioni degli organi sociali si svolgono prevalentemente in modalità da remoto secondo le modalità fissate con delibera del Consiglio direttivo ratificata dall'Assemblea che garantiscano di verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 7 L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario dell'Associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, ovvero mediante avviso affisso nei locali della sede almeno 10 giorni prima.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti dati sensibili delle persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria avviene prevalentemente in modalità da remoto come indicato nell'art.6.

ART.8 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve: a. indicare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, nella stessa seduta che nomina il Presidente, il Vice Presidente; b. nominare e revocare il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo; c. nominare e revocare, quando previsto, gli organi di controllo e/o revisione; d. approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo; e. ratificare la delibera del Consiglio direttivo che fissa annualmente l'importo della quota sociale; e. deliberare sul programma annuale dell'Associazione;

f. prendere atto dell'esclusione degli associati, proposte dal consiglio Direttivo; g. deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; h. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; i. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; h. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di massimo di tre deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.10 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 11 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da tre componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta da almeno due componenti.

Il Consiglio Direttivo: a. è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea; b. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione; c. redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale

Due componenti del Consiglio Direttivo possono sfiduciare il Presidente. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, approvato di volta in volta dal Consiglio stesso e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

ART. 13 Organi di controllo

Nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 verrà nominato dall'Assemblea un organo di controllo e di revisione.

ART. 14 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: a. quote associative; b. contributi pubblici e privati; c. donazioni e lasciti testamentari; d. rendite patrimoniali; e. attività di raccolta fondi; f. rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017; g. ogni altra

entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. Le quote associative per eventi particolari sono proporzionate alle spese da affrontare e saranno addebitate ai soli soci che vi partecipano.

ART. 15 I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 16 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17 Bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 18 Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente: a. il libro degli associati o aderenti; b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da presentare all'organo competente.

ART. 19 Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 20 Responsabilità ed assicurazione degli associati

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

I volontari saranno iscritti nell'apposito libro, previa loro richiesta approvata dal Consiglio direttivo. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

ART. 21 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

ART. 22 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.